

Sulla proposta della Direzione d'Igiene,

DECRETA:

1. Il sussidio cantonale alla Camera del lavoro concesso dall'art. 24 della legge 16 maggio 1904, verrà corrisposto a partire dal 1° giugno u. s.

Ogni anno sarà pagato in tre rate da fr. 500 ciascuna.

2. Il sussidio è subordinato ai criteri contenuti nei considerandi del presente decreto.

3. È preso atto della nomina del sig. Macchi Leo a Segretario del lavoro per l'anno in corso.

4. Detto Segretario sarà tenuto adempiere alle mansioni a lui affidate dall'art. 26 della citata legge 16 maggio 1904, come alle norme più sopra esposte.

5. Il Consiglio di Stato si riserva di adottare altre norme oltre quelle già accennate nei considerandi del presente decreto, quando fossero richieste dall'interesse dell'industria ticinese e da quello dei lavoratori.

6. La presente risoluzione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale delle leggi* del Cantone.

Bellinzona, 20 agosto 1904.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

R. SIMEN.

Il Consigliere Segretario di Stato:

PAGNAMENTA.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEGLI ATTI ESECUTIVI DEL CANTONE TICINO

Annesso al F. O. N° 90 del 8 novembre 1904

Decreto concernente il Regolamento concordato per gli automobili.

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Visto che il Concordato 13 giugno 1904, per il regolamento uniforme della circolazione degli automobili e dei velocipedi sul territorio svizzero, ha ottenuto la adesione dei Cantoni di Berna, Lucerna, Argovia, Svitto, Alto e Basso Untervaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, S. Gallo, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra;

Visto che lo stesso Concordato ha ottenuto la approvazione dell'Alto Consiglio federale;

Visto che il Titolo III° del Concordato riserva ai Cantoni lo stabilire le penalità per le contravvenzioni al regolamento e che torna opportuno di completarlo sotto questo rapporto,

DECRETA:

1. Il regolamento 13 giugno 1904, concordato fra i sopra indicati Cantoni, è approvato ed entrerà in vigore col 1° dicembre 1904, e da quell'epoca cesserà di avere effetto il regolamento cantonale 28 settembre 1901, salvo l'eccezione di cui al dispositivo 3° del presente.

2. La circolazione di automobili ed altri veicoli con motore meccanico sulle strade pubbliche nel Cantone Ticino è sottoposta oltre che al citato regolamento alle disposizioni e prescrizioni delle leggi e regolamenti in materia di polizia.

3. Col 1° dicembre a. c., cessano dall'aver vigore i dispositivi del regolamento cantonale 28 settembre 1901, meno quelli stabiliti agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20.

4. Il presente decreto e il regolamento 13 giugno 1904, saranno inseriti nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti* del Cantone.

Bellinzona, 28 ottobre 1904.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

R. SIMEN.

Il Consigliere Segretario di Stato:

PAGNAMENTA.

Concordato

per il regolamento uniforme della circolazione degli automobili e dei velocipedi sul territorio svizzero.

I Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Argovia, Svitto, Alto e Basso Untervaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, S. Gallo, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra, persuasi della necessità di regolare con disposizioni uniformi la circolazione degli automobili e dei velocipedi nella Svizzera, hanno risolto di emanare il seguente regolamento:.

I.

Regolamento per la circolazione degli automobili e dei velocipedi sul territorio dei Cantoni appartenenti al Concordato.

CAPITOLO 1.

Automobili.

Art. 1. Gli automobili, i motocicli e tutti gli altri veicoli a motore meccanico sono sottoposti alle disposizioni seguenti.

Licenza di circolazione e numero di controllo.

Art. 2. Nessun veicolo a motore può essere ammesso a circolare sulle strade pubbliche, se non sia prima stato provato da un esperto tecnico designato dall'autorità cantonale competente. L'esperto deve assicurarsi della buona costruzione del veicolo e del suo motore, e verificare se il veicolo è munito dei freni necessari, dei segnali d'avviso e dei fanali prescritti dal regolamento.

Art. 3. Nessuno potrà condurre uno dei veicoli contemplati dal presente regolamento, se non sia provvisto di una licenza rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui dimora. Questa licenza non sarà concessa se non quando sia provata l'idoneità del richiedente a condurre la sua vettura senza pericolo per la sicurezza pubblica.

Ottenuta la licenza, gli sarà rilasciato un libretto speciale contenente:

- a) il suo nome e cognome, il domicilio e la professione;
- b) la sua fotografia;
- c) la descrizione, il numero e il peso della sua vettura;
- d) la durata della licenza;
- e) un estratto del presente regolamento.

La licenza è valida sul territorio di tutti i Cantoni appartenenti al Concordato; essa può esser revocata nel caso di ripetute contravvenzioni al presente regolamento.

La Cancelleria del Dipartimento federale dell'Interno è incaricata di tenere un registro generale delle licenze concesse dai Cantoni.

Art. 4. Ogni veicolo a motore deve esser munito di due targhe portanti un numero d'ordine e lo stemma cantonale. Queste targhe, che avranno la medesima forma per tutti i Cantoni aderenti al Concordato, sono fornite dall'autorità competente. Esse devono essere assicurate sul davanti e sulla parte posteriore della vettura, in modo da esser sempre facilmente visibili. Se il sistema di costruzione della vettura non permette di fissarle sul davanti e sul didietro, esse saranno collocate ai due lati. Queste targhe sono personali e non trasmissibili.

Esse sono valide sul territorio di tutti i Cantoni che fanno parte del Concordato.

Art. 5. I forestieri che non fanno che attraversare coi loro veicoli il territorio dei Cantoni aderenti al Concordato, non sono tenuti nè a pagare la tassa nè a portare la targa; a condizione tuttavia che abbiano con sè una licenza rilasciata dallo Stato a cui appartengono e che questo Stato usi reciprocità verso la Svizzera.

Segnali d'avviso. — Freni. — Fanali.

Art. 6. Ogni conduttore deve munire la propria vettura di un segnale d'avviso consistente in un corno di suono cupo, escluso qualsiasi altro segnale.

Il conduttore deve far uso del segnale ogni qualvolta incrocia o vuol oltrepassare una vettura, un velocipede o un pedone che attraversa la strada, e ciò abbastanza in tempo per avvisarli. Ne farà pure uso nelle curve più ristrette e nei luoghi dove una via o un viale privato sbocca nella strada pubblica.

Di notte e in tempo di nebbia il segnale deve esser ripetuto ogni tanto.

Art. 7. Ogni vettura automobile deve essere munita di due freni indipendenti l'uno dall'altro, il cui uso è d'obbligo sui terreni a pendio. Ciascuno di questi freni deve essere abbastanza potente per arrestare da solo la vettura in piena corsa a qualunque velocità e su tutte le pendenze delle strade percorse.

Art. 8. Dal tramonto all'alba ogni vettura automobile deve esser munita sul davanti di due fanali, di cui uno, di luce verde, a sinistra, e l'altro, di luce bianca, a destra. Il fanale di luce verde può anche avere una fascia bianca nel centro o essere bianco nel centro.

I motocicli basta che abbiano un solo fanale bianco. Gli automobili dovranno inoltre avere sulla parte posteriore un fanale rosso, da tenersi sempre acceso quando la vettura è ferma.

Velocità. — Circolazione.

Art. 9. Il conduttore di un automobile ne dovrà continuamente padroneggiare la velocità; esso rallenterà la corsa o anche arresterà il motore ogni qualvolta il veicolo potesse esser causa di accidenti o ingombrare la circolazione, o se animali da sella, da tiro o da soma o una mandra di bestiame dessero segni di spavento.

Nell'attraversare città, villaggi o borgate, nonchè sulle strade di montagna aperte dalle autorità cantonali alla circolazione degli automobili, la velocità non potrà in nessun caso superare i dieci chilometri all'ora, ossia la corsa di un cavallo al trotto.

Questa velocità deve essere ridotta a quella di un cavallo al passo, ossia a sei chilometri, sui ponti, nei passaggi, nelle strade strette, alle voltate, nelle forti pendenze e in generale dovunque l'autorità competente avrà prescritto — per esempio, mediante cartelli indicatori collocati bene in vista — una velocità ridotta per tutti i veicoli.

La velocità non potrà mai superare, nemmeno in aperta campagna, i trenta chilometri all'ora.

Sulle strade di montagna, il conduttore di un automobile fermerà la sua vettura ogni volta che incontri la posta federale, e userà la maggior prudenza anche quando voglia passarle avanti.

Art. 10. La circolazione degli automobili, dei motocicli e di altri veicoli a motore meccanico è proibita sulle strade riservate ai pedoni, sui marciapiedi e sulle banchine.

Art. 11. Il conduttore deve sempre tenere a destra; nell'incrociare scanserà verso la parte destra e nell'oltrepassare verso la sinistra. Egli non deve mai impedire il passaggio a carri o pedoni che attraversino la via, ma girarli.

Art. 12. Ogni automobile fermo deve esser tenuto sul lato destro della strada, in modo da non impedire la circolazione. Di notte il conduttore deve far riconoscere la sua vettura per mezzo di segnali visibili.

Nel caso di strade strette, la vettura deve esser collocata al di fuori di esse.

Art. 13. È vietato al conduttore di abbandonare la sua vettura lasciando il motore in azione.

Art. 14. Se al passaggio di un automobile succede una disgrazia, il conduttore deve fermarsi anche se essa non è imputabile a lui. Egli deve curare che siano apprestati al ferito i necessari soccorsi e presentare, a richiesta, la sua licenza di circolazione e indicare il suo domicilio in Svizzera.

Art. 15. A ogni invito di un rappresentante dell'autorità che si faccia riconoscere come tale, il conduttore deve fer-

marsi e presentare, qualora ne sia richiesto, la sua licenza o il certificato che lo abilita alla condotta degli automobili.

Art. 16. Sono proibite le gare di velocità sulle strade pubbliche, a meno di non esser provvisti di un permesso speciale dell'autorità cantonale competente.

CAPITOLO 2.

Velocipedi.

Art. 17. La circolazione dei velocipedi su tutte le strade pubbliche dei Cantoni appartenenti al Concordato è soggetta alle seguenti disposizioni.

Licenze e targhette di controllo.

Art. 18. Ogni velocipedista deve portare con sé una licenza di circolazione indicante il suo nome e cognome, il suo domicilio, la professione e il numero del velocipede.

È in facoltà dei Cantoni di esigere dai loro attinenti che la licenza sia accompagnata dalla fotografia.

Art. 19. Ogni velocipede deve esser munito di una targhetta di controllo numerata. Questa deve portare un segno distintivo per ciascun Cantone ed essere assicurata in modo ben visibile sulla parte posteriore della macchina, parallelamente al manubrio.

Art. 20. Le licenze e le targhette di controllo vengono fornite dall'autorità competente del Cantone dove il velocipedista ha la sua dimora, e sono valide su tutto il territorio dei Cantoni appartenenti al Concordato.

Art. 21. Sono dispensati dal portare la licenza e la targhetta:

1. i velocipedisti militari in attività di servizio;
2. i forestieri di passaggio.

Apparecchio avvisatore. — Freno. — Fanale.

Art. 22. Ogni velocipede deve essere munito di un apparecchio avvisatore (campanello, sonaglio, o cornetta), il cui suono possa essere udito alla distanza di almeno 50 metri e che deve essere adoperato ogni volta che occorra.

Art. 23. Ogni velocipede deve avere un freno.

Art. 24. Dal tramonto all'alba, ogni velocipede in moto deve portare sul davanti un fanale acceso ben chiaro.

Circolazione.

Art. 25. La circolazione dei velocipedi è vietata sulle strade riservate ai pedoni e su quelle non permesse dall'autorità competente.

Art. 26. Le corse di velocipedi sono vietate sulle strade pubbliche, senza uno speciale permesso dell'autorità cantonale competente.

Art. 27. Ai crocicchi, alle svolte delle vie ed in generale dovunque siavi agglomeramento di persone o di vetture, i velocipedisti devono procedere con una velocità non maggiore di 8 chilometri all'ora, e non abbandonare nè il manubrio nè i pedali.

Art. 28. Nell'incontro con altri veicoli, con cavalieri o con pedoni il velocipedista deve scansare a destra, e a sinistra se vuole passar loro avanti. Quando ha intenzione di oltrepassarli deve darne prima avviso con la voce o coll'apparecchio sonoro.

Art. 29. È proibito ai velocipedisti di andare uno accanto all'altro in più di due. Quando incontrano o sorpassano altri veicoli o cavalli, devono collocarsi l'uno dietro l'altro in fila.

Art. 30. È proibito di attaccare o di accodare ai velocipedi dei rami d'albero o simili.

Art. 31. Il velocipedista deve fermarsi se si accorge che il suo avvicinarsi è causa di spavento ad animali da sella, da tiro o da soma, o a mandre di bestiame. Deve pure fermarsi se incontra su una strada di montagna la posta federale.

Art. 32. Se al passaggio di un velocipede succede una disgrazia, il velocipedista deve subito scendere, anche se essa non sia imputabile a lui. Egli deve provvedere che siano apprestate al ferito le cure necessarie e, se ne sia richiesto, presentare la sua licenza e indicare il suo domicilio in Svizzera.

Art. 33. A ogni invito di un agente dell'autorità che si faccia riconoscere come tale, il velocipedista deve fermarsi e, se ne sia richiesto, presentare la sua licenza di circolazione.

II.

Resta salvo ai Cantoni il diritto di vietare la circolazione degli automobili e dei velocipedi su determinate strade, o di limitarla a date strade soltanto.

III.

Spetta a ciascuno dei Cantoni appartenenti al Concordato di stabilire le penalità per le contravvenzioni al presente regolamento e di emanare ulteriori prescrizioni per la sua esecuzione.

IV.

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena sia stato approvato dalle autorità cantonali competenti e ratificato dal Consiglio federale.

V.

Resta salvo a ogni Cantone di aderire al presente Concordato. Il presente Concordato è approvato.

Berna, 13 giugno 1904.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

COMTESSE.

Il Cancelliere della Confederazione:

RINGIER.

BOLLETTINO **UFFICIALE**

DELLE LEGGI E DEGLI ATTI ESECUTIVI DEL CANTONE TICINO

Annesso al F. O. N° 98 del 6 dicembre 1904

Decreto in punto al Debito Ferroviario Ticinese.

(15 novembre 1904)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. Pel concorso dello Stato alla formazione del capitale azioni delle Società anonime aventi per iscopo la costruzione e l'esercizio di ferrovie regionali e tramvie nel Cantone Ticino, il Consiglio di Stato è autorizzato ad emettere Obbligazioni dello Stato del Cantone Ticino, appartenenti ad un *prestito speciale* denominato « *Debito Ferroviario Ticinese* ».

§ 1. Il *Debito Ferroviario Ticinese* sarà suddiviso in Obbligazioni al portatore da fr. 500 nominali cadauna, fruttanti l'interesse annuo del 3 1/2 %, pagabile in rate semestrali scadenti il 31 marzo e 30 settembre d'ogni anno.

§ 2. L'interesse delle dette Obbligazioni decorrerà dal 1° ottobre successivo se la loro emissione sarà stata decretata dal Consiglio di Stato dal 1° aprile al 30 settembre, decorrerà invece dal 1° aprile successivo se tale decreto daterà dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 2. L'importo delle Obbligazioni da emettere sarà determinato dal Gran Consiglio col decreto di assegno del sussidio cantonale a ciascuna Società ferroviaria, e l'emissione verrà